

1. di considerare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica del requisito au-2.5, contenuto nell'Allegato A della DGR n. 84/07, secondo la seguente dicitura: "Eccezionalmente potrà essere consentita l'istituzione di servizi in locali ubicati oltre il piano terra, purchè posti in edifici esistenti, siti nei centri storici e negli altri centri urbani dei Comuni o presso i luoghi di lavoro. In ogni caso, dovranno essere garantite le condizioni di abitabilità e rispetto delle norme igieniche e di sicurezza ."
3. di stabilire che, relativamente ai riferimenti tecnici relativi alle garanzie minime di sicurezza da applicarsi per tutti i servizi alla prima infanzia posti oltre il piano terra,, per quanto non in contrasto con la DGR n. 84/07, si rinvia alla DGR n. 1083/03 "Linee guida per la progettazione degli asili nido nonché dei micronidi nei luoghi di lavoro" punti III A), B) e C) dell'Allegato A;
4. di approvare la modifica della capacità ricettiva minima dell'unità d'offerta "Nido Aziendale", prevista nell'Allegato A della DGR n. 84/07, così come riportato: "Capacità ricettiva: minimo 12 massimo 60 bambini";
5. di stabilire che la scadenza per la prima domanda di autorizzazione all'esercizio ex L.R. n. 22/02, relativamente alle strutture per la prima infanzia già autorizzate ai sensi della L.R. n. 32/90, venga prorogata al 6 settembre 2009.